



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 29 gennaio 2016 n. 13

.OGGETTO:Modifica programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017 e approvazione programmazione triennale 2016-2018..

L'anno **duemilasedici** il giorno **29** del mese di **gennaio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| 1. Sig. | D'ANCHINI | Tommaso |
| 2. Sig. | DE IURE | Domenico |
| 3. Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 4. Sig | MENICUCCI | Luigi |
| 5..Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invitai presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICORDATO, quindi, che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 5.03.2012, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 30.12.2015 è stato ridefinito il modello organizzativo dell'Ente mediante approvazione, con decorrenza 01.01.2016, della nuova macrostruttura organizzativa fondamentale;

VISTI in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

RICHIAMATO inoltre l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali stabilisce una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici: tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTI in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);*
- *costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);*
- *in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);*

VISTE le modifiche introdotte nella disciplina delle assunzioni degli enti locali dal Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di seguito in breve riepilogate:

- abrogazione dell'art. 76, comma 7, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabiliva che:

"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale...."

- introduzione del comma 557 quater della Legge n. 296/2006, con previsione, ai fini dell'applicazione del comma 557, che, a decorrere dall'anno 2014 gli enti soggetti al patto di stabilità assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (cioè 2011/2013) anziché al valore della spesa dell'anno precedente;

- modifica dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, con previsione che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (cioè il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni recate dal Decreto legge sopra citato n. 90/2014 e relativa Legge di conversione n. 114/2014, il regime delle capacità assunzionali di questo Ente, sottoposto al patto di stabilità interno, per gli anni dal 2014 e successivi è quello di seguito riportato:

"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo [16, comma 9](#), del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo [76, comma 7](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni del primo periodo del comma 228 dell'articolo unico della legge 28.12.2015, n. 208, a mente del quale le amministrazioni di cui all'articolo [3, comma 5](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

OSSERVATO, in particolare, che in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, l'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014 n. 114, come modificato dal D.L. 11/06/2015 n. 98, consente l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente

TENUTO CONTO che la deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, ha chiarito che il riferimento al “triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

VISTO, inoltre, il comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità), nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dall' [art. 4, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#), che testualmente recita:

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al [comma 557 dell'articolo 1 della legge 27](#)

dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

VISTA, altresì, la Circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 che detta “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014 n. 190”, la quale ha recato chiarimenti in merito alla portata applicativa del menzionato comma 424 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 sulle capacità e sul regime delle assunzioni delle Regioni e degli Enti Locali;

PRECISATO, al riguardo, che il secondo periodo del comma 228, sopra richiamato, stabilisce che, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

TENUTO CONTO che secondo quanto precisato dalla Corte dei Conti – Sezioni Autonomie, con la deliberazione n. 26/2015 “Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute rispettivamente nel 2014 e nel 2015) la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014, finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

TENUTO CONTO, altresì, che la già menzionata deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, ha chiarito che – con riguardo specificatamente al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014) - la capacità assunzionale dell’ente locale risulta assoggettata ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, gli spazi assunzionali residui connessi alle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio, utilizzabili in base alla nuova formulazione dell’art. 3, comma 5, citato, confluiscono nella complessiva capacità assunzionale dell’ente. Di conseguenza, i suddetti spazi assunzionali residui, conformemente alla ratio dell’articolo 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, possono essere destinati esclusivamente all’assunzione di vincitori di concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate al 1 gennaio 2015, ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario;

EVIDENZIATO, in merito alla disciplina delle assunzioni flessibili attualmente vigente negli enti locali, come sopra ricordato, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, ha condiviso l’interpretazione della disciplina all’uopo introdotta dall’art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 per gli enti virtuosi, secondo cui gli stessi, seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 17624 del 02.05.2012, in merito alla modalità di considerazione del tetto di spesa fissato dalla norma di cui sopra;

RAMMENTATO, al riguardo, che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2013, esecutiva, ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015”, è stata definitivamente quantificata la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale impiegato con forme flessibili di lavoro, ai fini dell’individuazione del limite complessivo massimo del 50% di cui

all'articolo 9, comma 28, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i., come di seguito rappresentata:

N.	Tipologia di lavoro	Spesa anno 2009		
1	Tempo determinato	€ 165.293,75		
2	Co.co.co.	€ 298.996,94		
3	Somministrazione lavoro temporaneo	€ 1.567.408,00	% ammessa	Limite di spesa Complessivo
TOTALE		€ 2.031.698,69	50%	1.015.849,34

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 254 del 26.11.2015 con la quale, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina legislativa vigente in materia al fine di procedere ad assunzioni di questo Ente, si provvedeva a modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017, già approvata con propria deliberazione n. 160 del 09.07.2015, in aderenza alle esigenze dell'Ente, al quadro normativo sopra nel complesso delineato, alle risorse disponibili per il periodo di riferimento, prevedendo le seguenti assunzioni:

ANNO 2015

- n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile", Categoria "D1", da assegnare al Settore Affari Generali e Servizi Demografici, con una spesa di circa € 21.167,00, oltre oneri;
 - n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile", Categoria "D1", da assegnare al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, con una spesa di circa € 21.167,00, oltre oneri;
 - n. 1 "Istruttore Tecnico" – Categoria C, da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, con una spesa di € 19.455,00, oltre oneri;
 - n. 1 "Istruttore Amministrativo Contabile", Categoria "C", da assegnare al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, con una spesa di € 19.455,00, oltre oneri;
 - n. 1 "Istruttore Amministrativo Contabile", Categoria "C", da assegnare al Settore Affari Generali e Servizi Demografici, con una spesa di € 19.455,00, oltre oneri;
 - n. 1 "Agenti di Polizia Municipale", Categoria "C", con una spesa complessiva di € 20.235,00, oltre oneri;
 - n. 1 "Esecutore Amministrativo" – Categoria B1, da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, appartenente alla categoria protette di cui alla legge n. 68/1999, che, essendo assunzione prevista da legge speciale si pone al di fuori del campo di applicazione del comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità), con una spesa di € 17.245,00, oltre oneri,
- per una spesa complessiva annua di € 214.371,84;

ANNO 2016

- n. 1 "Istruttore Amministrativo Contabile" – Categoria "C", da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, appartenente alla categoria protette di cui alla legge n. 68/1999, che, essendo assunzione prevista da legge speciale si pone al di fuori del campo di applicazione del comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità) con una spesa di € 19.455,00, oltre oneri;

ANNO 2017

-copertura del turn-over, nei limiti ad oggi quantificati nella misura dell'80% delle cessazioni dell'anno 2016, da definire una volta determinate con certezza le cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2016 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle reali capacità economiche dell'Ente;

RILEVATO che il predetto piano delle assunzioni è in fase di concreta attuazione, considerato che:

- 1) riguardo all'assunzione di n. 1 "Esecutore Amministrativo" – Categoria B1, da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, appartenente alla categoria protette di cui alla legge n. 68/1999, con determinazione n. 341 del 10.11.2015 si è provveduto ad approvare il relativo bando, e con successive determinazioni nn. 11 e 12 del 15.01.2016 si è provveduto, rispettivamente, all'ammissione dei candidati ed alla nomina della commissione esaminatrice;
- 2) riguardo alle restanti assunzioni ipotizzate nell'anno 2015, da effettuare mediante ricorso alle eccedenze di personale provinciale, si è provveduto, ai sensi delle disposizioni recate dal Decreto ministeriale del 14.09.2015, ad immettere i dati relativi sull'apposito portale Internet, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica: al riguardo il predetto Decreto individua nel 31 gennaio 2016 il termine ultimo per la eventuale rettifica dei dati già immessi;

RAVVISATA la necessità di procedere alla copertura del posto di Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, allo stato oggetto di incarico ex art. 110, comma 1, in regime di proroga fino al 31.03.2016: quanto precede al fine di assicurare il rispetto delle limitazioni percentuali normativamente previste per gli incarichi di che trattasi, conformemente al Parere n. 4 / 2016 reso dalla Corte Conti – Sezione di Controllo per l'Abruzzo;

DATO ATTO che la copertura del posto di qualifica dirigenziale sopra richiamato non ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal comma 219 dell'articolo unico della legge n. 208 / 2015, il quale ha reso indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, in considerazione del fatto che il posto di che trattasi alla predetta data risultava regolarmente coperto;

RICORDATE le disposizioni recate dal successivo comma 221, il quale pone l'obbligo, in capo alle Regioni ed agli Enti Locali, di procedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

RITENUTO, al riguardo di detto adempimento, di dover confermare quanto già disposto con la propria deliberazione n. 285, sopra citata, con la quale:

- a) si è provveduto alla modifica della macrostruttura dell'Ente, ribadendo, peraltro, l'articolazione della struttura burocratica del Comune in n. 4 Settori di livello dirigenziale e, di fatto, confermando la dotazione organica di posti di qualifica dirigenziali;
- b) si è altresì provveduto al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali comunali, come da allegato alla citata deliberazione;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere alla modifica della programmazione triennale delle assunzioni per il triennio 2015 – 2017, al fine di consentire la copertura del posto di qualifica

dirigenziale in discorso nel rispetto delle limitazioni finanziarie, in precedenza richiamate, imposte dalla normativa vigente in materia;

DATO ATTO, al riguardo, che, in base alle disposizioni normative sopra citate, le capacità assunzionali di questo Ente sono le seguenti:

Anno	Capacità assunzionali in percentuale della spesa dei cessati nell'anno precedente (calcolato sul trattamento tabellare iniziale, IVC, oneri)	Capacità assunzionali in termini di spesa	Capacità assunzionali rimanenti vincolate alla ricollocazione del personale destinato ai processi di mobilità delle Province e delle Città metropolitane
2012/2013/2014 (resti capacità assunzionali)	40% della spesa dei cessati del 2011 40% della spesa dei cessati del 2012 60% della spesa dei cessati del 2013	0 € 114.880,92 € 73.105,82	
2015	60% della spesa dei cessati del 2014	€ 18.201,00	€ 12.134,00 (40% della spesa dei cessati del 2014)
2016	25% della spesa dei cessati del 2015	€ 55.535,94	€ 166.607,81 (75% della spesa dei cessati del 2015)
2017	25% della spesa dei cessati del 2016	Al momento non determinabile	
2018	25% della spesa dei cessati del 2017	Al momento non determinabile	

RITENUTO, pertanto, di dover apportare alla predetta programmazione 2015 – 2017 le seguenti modifiche:

- eliminare la previsione di assunzione, prevista per l'anno 2015, di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile", Categoria "D1", da assegnare al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;
- prevedere, per l'anno 2015, l'assunzione di n. 2 unità di "Istruttore Amministrativo Contabile", Categoria "C", da assegnare al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla approvazione della programmazione 2016 – 2018, prevedendo la copertura del posto di qualifica dirigenziale per le motivazioni sopra riportate,

nonché di un giornalista - addetto stampa - Categoria C, a tempo determinato, in regime di *part time* al 50% ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA, al riguardo, la sussistenza delle seguenti condizioni previste dalla disciplina legislativa vigente in materia, per procedere ad assunzioni, e precisamente:

- 1) pur non essendo ancora approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, può affermarsi che il Comune di Ortona ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, come, tra l'altro, certificato sull'apposito portale della Ragioneria Generale dello Stato in data 24.01.2016;
- 2) la spesa di personale prevista negli stanziamenti del redigendo Bilancio di Previsione per gli anni 2016 - 2018 è inferiore al tetto della spesa del personale del triennio 2011-2013, pari ad € 5.252.876,60, quale risultante dalla determinazione n. 135 del 26.03.2015 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;
- 3) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, secondo i dati di preconsuntivo, agli atti, è pari al 28,57%, dando atto che il calcolo è stato effettuato in conformità alle istruzioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 14 del 28.12.2011, nonché considerando l'aggregato spese di personale riferito a quello impiegato per l'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296, includendovi anche le "voci escluse" ai fini dell'applicazione di detto comma 557 (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 27 del 12.05.2011);
- 4) con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 03.07.2015, si è provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'Ente;
- 5) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze e/o soprannumero di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Legislativo n. 165/2001, ha dato esito negativo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale in data odierna;
- 5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2015/2017;
- 6) è stato verificato il non superamento dei tempi medi di pagamento, per l'anno 2015, come definiti dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014;

DATO ATTO che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATO che in questo Ente, al 1° gennaio 2015, non sussistono graduatorie vigenti o approvate all'esito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato con riferimento a qualsiasi profilo e categoria professionale del comparto Regioni-Autonomie locali e che, pertanto, la copertura del fabbisogno di personale come indicata in questo atto, a valere sulle sopra indicate facoltà assunzionali degli anni 2015 e 2016 deve essere vincolata esclusivamente alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province e delle Città Metropolitane destinatarie dei processi di mobilità degli stessi;

RITENUTO di dovere procedere alla approvazione della programmazione triennale delle assunzioni per il periodo 2016 - 2018, in aderenza alle esigenze dell'Ente, al quadro normativo sopra nel complesso delineato, alle risorse disponibili per il periodo di riferimento, come segue:

ANNO 2016

- n. 1 "Istruttore Amministrativo Contabile " – Categoria "C", da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, appartenente alla categoria protette di cui alla legge n. 68/1999, che, essendo assunzione prevista da legge speciale si pone al di fuori del campo di applicazione del comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità) con una spesa di € 19.455,00, oltre oneri;
- n. 1 posto di qualifica Dirigenziale da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, con una spesa di € 69.994,34 (dato comprensivo della retribuzione di posizione attualmente in godimento), oltre oneri secondo le procedure ex comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014;

- n. 1 giornalista - addetto stampa - Categoria C, a tempo determinato, in regime di *part time* al 50% ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000;

ANNO 2017

-copertura del turn-over, nei limiti ad oggi quantificati nella misura dell'25 delle cessazioni dell'anno 2016, da definire una volta determinate con certezza le cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2016 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle reali capacità economiche dell'Ente;

ANNO 2018

-copertura del turn-over, nei limiti ad oggi quantificati nella misura dell'25% delle cessazioni dell'anno 2017, da definire una volta determinate con certezza le cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2017 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle reali capacità economiche dell'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO, in proposito, il parere favorevole rilasciato in data 29-01-2016 dal Collegio dei Revisori di questo Ente in merito alla programmazione di cui al presente atto, ai sensi della normativa sopra citata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017, approvata con propria deliberazione n. 160 del 09.07.2015, come di seguito riportato:

- eliminare la previsione di assunzione, prevista per l'anno 2015, di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile", Categoria "D1", da assegnare al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;
- prevedere, per l'anno 2015, l'assunzione di n. 2 unità di "Istruttore Amministrativo Contabile", Categoria "C", da assegnare al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

2. Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016 – 2018 come di seguito riportato:

ANNO 2016

- n. 1 "Istruttore Amministrativo Contabile" – Categoria "C", da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, appartenente alla categoria protette di cui alla legge n. 68/1999, che, essendo assunzione prevista da legge speciale si pone al di fuori del campo di applicazione del comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità) con una spesa di € 19.455,00, oltre oneri;

- n. 1 posto di qualifica Dirigenziale da assegnare al Settore Attività Tecniche e Produttive, con una spesa di € 69.994,34 (dato comprensivo della retribuzione di posizione attualmente in godimento), oltre oneri secondo le procedure ex comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014;

- n. 1 giornalista - addetto stampa - Categoria C, a tempo determinato, in regime di part time al 50% ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000;

ANNO 2017

-copertura del turn-over, nei limiti ad oggi quantificati nella misura dell'25% delle cessazioni dell'anno 2016, da definire una volta determinate con certezza le cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2016 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle reali capacità economiche dell'Ente;

ANNO 2018

-copertura del turn-over, nei limiti ad oggi quantificati nella misura dell'25% delle cessazioni dell'anno 2017, da definire una volta determinate con certezza le cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2017 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle reali capacità economiche dell'Ente;

3. Di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-bi, 557-ter e 557-quater della legge n. 296/2006;
4. Di dare altresì atto che il ricorso ad assunzioni flessibili dovrà essere effettuato in base alle esigenze dei vari settori, determinando per le necessità dell'Ente, e nel rispetto completo di tutta la normativa all'uopo vigente per gli enti locali, sopra richiamata, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e del vincolo della spesa del personale;
5. Di demandare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata col presente atto: in particolare, in caso di esito, parzialmente o totalmente, negativo delle procedure di ricollocazione ex c. 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014, si procederà alla modifica della programmazione triennale al fine di ricondurre la medesima nell'ambito delle più stringenti limitazioni finanziarie normativamente, richiamate, in premessa, previste per assunzioni diverse da quelli di cui al citato comma 424;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 7 CCNL 1.04.1999.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 08-02-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 08-02-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M.COLAIEZZI**